

Rep. n. 137

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell'Agenzia delle Entrate

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei settembre duemilasedici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **Graziella Speranza**, nata a Roma il quindici dicembre millenovecentosettanta, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. 2008/100494 a ricevere, quale Ufficiale Rogante Supplente dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

Francesco Vasta del Settore Logistica e Fornitori, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia" o "Committente"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo prot. n. 2016/13307 del 15.09.2016 qui allegata sub "137a";

Marcello D'Angelo, nato a Napoli l'otto marzo millenovecentosettanta domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Amministratore Unico della RCM Italia Srl (di seguito, per brevità, "Società"), con sede legale in Casandrino (Napoli) alla Via Paolo Borsellino, 123; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06736060630

	matricola INPS 51172955532; codice INAIL 5432122; P.A.T. n.	
	10198698/65-10198699/10; aggiudicatario di tutti i 4 lotti in cui è stato	
	articolato l'appalto per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti	
	per alcune Direzioni dell'Agenzia Al presente atto pubblico, redatto con	
	procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, del	
	Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (d'ora innanzi, per	
	brevità, "Codice"), come sostituito dal D.L.179/2012, si applicano le	
	disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle	
	successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica	
	e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di	
	firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.	
	Premessa	
	Con determina n. 13366/2015 del 23.9.2015, l'Agenzia ha avviato una	
	procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento della fornitura	
	di toner per stampanti per alcune Direzioni dell'Agenzia, ai sensi del	
	combinato disposto degli artt. 55 e 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.	
	All'esito della procedura di gara l'offerta presentata dalla Società è risultata	
	quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, per tutti i	
	quattro lotti in cui è stata articolata la gara.	
	Con provvedimenti prott. 11098, 11099, 11101 e 11103 del 22.7.2016	
	l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva di tutti i lotti dell'appalto	
	in favore della Società.	
	A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del Codice,	
	l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.	
	2	

	È decorso il termine per la stipula del presente Accordo quadro (di seguito,	
	anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, del Codice.	
	La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le	
	prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di	
	seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di	
	mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà	
	essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti	
	dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce alla	
	Società l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, della	
	fornitura di cui all’oggetto contrattuale.	
	Nei contratti esecutivi, stipulati da ciascuna Direzione	
	Regionale/Centrale/Provinciale, l’Agenzia determinerà la quantità di toner e	
	la tipologia degli stessi (originali o non originali) da fornire, nei limiti	
	stabiliti nel presente accordo. Resta inteso che nel corso della durata del	
	presente accordo l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più contratti	
	esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno,	
	o ancora di non reiterarli alla scadenza.	
	Premesse, Allegati e Definizioni	
	Pur non materialmente allegata, la documentazione di seguito indicata	
	costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schema di Contratto Esecutivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati, di 	
	seguito, per brevità anche <i>Capitolato</i> ;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offerte economiche della Società e suoi allegati. 	
	3	

	Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini	
	sottoindicati viene attribuito il seguente significato:	
	Accordo Quadro (o “Contratto”): L’Accordo quadro disciplina le	
	condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto	
	dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento del	
	massimale- mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i	
	contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene,	
	quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che	
	ciascuna Direzione Centrale/Regionale/Provinciale stipulerà, in ragione del	
	proprio fabbisogno, con la Società.	
	Contratto Esecutivo: Con il contratto esecutivo stipulato con la Società,	
	ciascuna Direzione dell’Agenzia determinerà l’esatto quantitativo dei toner	
	con la specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alle tipologie	
	richieste, l’importo della fornitura richiesta e i luoghi di fornitura.	
	Ogni singola Direzione potrà stipulare contratti esecutivi fino a concorrenza	
	del massimale ad essa assegnato.	
	L’importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei toner	
	richiesti per i rispettivi prezzi offerti, come risultanti dall’offerta economica	
	della Società.	
	Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata agli ordinativi richiesti solo a	
	seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.	
	Ordinativo di fornitura: apposita richiesta a consumo, ossia la singola	
	commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.	
	Prodotto originale: Prodotto fabbricato dalle case produttrici delle	
	stampanti, utilizzando cartucce di nuova produzione.	
	4	

	<i>Prodotto non originale:</i> sono definiti tali i prodotti della tipologia “compatibile” e “rigenerato”.	
	<i>Prodotto compatibile:</i> Prodotto costruito ex-novo, nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, da Società diverse dalla produttrice della stampante e pertanto non rigenerato partendo da una cartuccia esaurita.	
	<i>Prodotto rigenerato:</i> Prodotto costruito partendo da una cartuccia originale esaurita o da una cartuccia compatibile prodotta nel rispetto dei diritti di proprietà industriale.	
	Per motivi di opportunità le Parti convengono di stipulare un unico contratto relativo ai quattro lotti i quali restano, comunque, economicamente e gestionalmente distinti. Pertanto, resta ferma, in capo all’Agenzia, la facoltà di adottare qualsiasi atto limitatamente a ciascun lotto.	
	Art. 1 - Oggetto	
	Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura con consegna al piano di toner per stampanti per le esigenze degli uffici dell’Agenzia appartenenti a tutti i 4 lotti in cui è stata articolata la gara, nella misura richiesta dall’Agenzia - e, per essa, dall’Ufficio Fornitori (per le Direzioni Centrali), dagli Uffici Risorse Materiali e Gestione Risorse (per le Direzioni Regionali/Provinciali e per gli Uffici dipendenti) – sulla base di appositi contratti esecutivi sino alla concorrenza dell’importo massimale di ciascun lotto pari, precisamente:	
	per il lotto 1 , ad € 1.010.000,00 oltre IVA;	
	per il lotto 2 , ad € 1.015.000,00 oltre IVA;	
	per il lotto 3 , ad € 906.000,00 oltre IVA;	
	per il lotto 4 , ad € 909.000,00 oltre IVA	
	5	

	convenzioni Consip S.p.A. o il Mercato Elettronico della Pubblica	
	Amministrazione (MEPA).	
	La Società si impegna a fornire tutti gli specifici prodotti indicati nel	
	Capitolato e nei suoi allegati e quotati nell'offerta economica. Non è	
	consentito eliminare articoli salvo che la Società dimostri che l'articolo non	
	è più in produzione, oppure che sia necessaria una variazione del prodotto	
	da fornire rispetto a quello quotato per cause non imputabili alla Società	
	stessa. In entrambi i casi indicati la Società si impegna a comunicare	
	tempestivamente la variazione all'Agenzia, indicando il produttore, la	
	denominazione commerciale (la marca) del nuovo toner fornito rispetto a	
	quello offerto in gara. Inoltre, ad ogni variazione di toner non originale la	
	Società dovrà produrre le certificazioni e/o dichiarazioni previste dal	
	paragrafo 3 del Capitolato, fatta salva la facoltà di verifica ed accettazione	
	da parte dell'Agenzia.	
	Art. 2 - Durata del contratto	
	Il presente Accordo quadro ha durata biennale decorrente dalla data di	
	stipula e fino al raggiungimento dei massimali di cui al precedente art. 2.	
	Precisamente, i massimali contrattuali relativi ai singoli lotti sono:	
	€ 1.010.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 1	
	€ 1.015.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 2	
	€ 906.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 3	
	€ 909.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 4.	
	Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di	
	risoluzione automatica del contratto.	
	7	

L'Agenzia avrà facoltà di recedere dall'Accordo quadro, interamente o parzialmente – ossia per singolo lotto ovvero per una o più Direzioni - qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l'Amministrazione.

L'Agenzia, valutata nei primi quattro mesi la qualità della fornitura, avrà facoltà di recedere dall'Accordo quadro a proprio insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.

Resta salvo il diritto dell'Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni definite sulla base dei singoli contratti esecutivi e già eseguite.

Resta inteso che l'Amministrazione non assume alcun obbligo in merito al rinnovo dei singoli contratti esecutivi alla loro scadenza.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura

Stipulati i singoli contratti esecutivi da parte di ciascuna Direzione interessata, la Fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nell'offerta economica, e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto.

Art.4 – Termini di esecuzione delle prestazioni e modalità di consegna

Successivamente alla stipula dei Contratti Esecutivi gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dall'Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e dagli Uffici Risorse Materiali per le altre Direzioni.

L'Agenzia potrà emettere ordinativi in relazione al fabbisogno dei propri Uffici senza necessità di rispettare un quantitativo minimo.

	L'ordinativo indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e le sedi	
	degli Uffici in cui dovranno essere eseguite le consegne, tra quelle riportate	
	nell'elenco allegato al Capitolato.	
	L'elenco degli Uffici presso cui effettuare le consegne potrà variare a	
	seconda delle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Società possa	
	eccepire nulla in merito.	
	L'ordine potrà essere emesso via e-mail o via fax.	
	La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese della	
	Società, presso le Direzioni Centrali, Regionali, e Provinciali dell'Agenzia e	
	gli Uffici da queste dipendenti, nell'ambito del normale orario di lavoro (ore	
	9:00–17:00), all'interno dei locali indicati dai destinatari, così come indicato	
	in sede di emissione dell'ordine di fornitura.	
	Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale	
	di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le	
	spedizioni sono a carico della Società.	
	Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere	
	completata entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data	
	di emissione dell'ordine. La Società dovrà indicare con almeno due mesi di	
	anticipo il periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non	
	potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto.	
	I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere	
	protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento.	
	Gli imballi dei prodotti offerti, devono rispondere alle norme in vigore	
	secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la corretta	
	conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello	
	9	

	stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia. All'atto della	
	consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto	
	previsto nel Capitolato e ciò dovrà risultare da apposito verbale	
	controfirmato da entrambe le Parti. Ogni imballo e, all'interno, ogni singola	
	confezione devono presentare in maniera visibile un'etichetta chiaramente e	
	facilmente leggibile riportante:	
	<ul style="list-style-type: none"> • identificazione del prodotto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • denominazione del produttore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • resa del prodotto, non inferiore ai requisiti della fornitura. 	
	Ogni esemplare di toner, dovrà essere accompagnato dalla scheda di	
	sicurezza recante le informazioni indicate nel Capitolato.	
	L'Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di	
	chiederne la sostituzione con spese a totale carico della Società in caso di	
	inottemperanza alle suddette prescrizioni. La Società può chiedere la	
	proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente	
	comprovate da valida documentazione, accettata dall'Amministrazione. In	
	questi casi la Società dovrà darne comunicazione scritta entro tre giorni dal	
	verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella	
	comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a	
	giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.	
	Art. 5- Obblighi nei confronti del personale utilizzato	
	Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità	
	tecnica. La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze,	
	anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.	
	10	

	La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale	
	dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di	
	collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale,	
	previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni	
	normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle	
	categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando	
	l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga alla	
	integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in	
	materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in	
	particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere	
	emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.	
	Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dalla	
	Società con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di	
	controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al	
	Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il	
	raggiungimento del miglior risultato operativo.	
	Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed	
	esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare	
	e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque	
	titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.	
	L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non	
	dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti	
	della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e	
	sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata	
	sostituzione delle risorse allontanate.	
	11	

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 6 – Responsabile della fornitura

La Società ha attivato nei termini previsti dal Capitolato, per tutta la durata dell'appalto, il numero verde 800090135 ed ha indicato, quale **Responsabile** della fornitura, il sig. Marcello D'Angelo e quale **Vice Responsabile** il sig. Gennaro Marotta.

Art. 7 – Oneri della Società

La Società si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. La Società assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudizio. La Società si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariati i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

Art. 8- Responsabilità Civile e Cauzione

La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte

	di terzi. La Società ha prodotto una Polizza assicurativa RCT e RCO per	
	eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto.	
	Nel caso di mancato o cattivo funzionamento della stampante per causa	
	imputabile al toner rigenerato/compatibile, l'intervento di manutenzione	
	sarà addebitato alla Società. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si	
	evidenziano alcuni cattivi funzionamenti: blocco stampante per fuoriuscita	
	di polveri di toner, difetti di compatibilità.	
	Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica	
	integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei	
	diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali	
	saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società,	
	anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.	
	La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell'art. 113 del	
	Codice, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle	
	prestazioni derivanti dal presente Accordo quadro e dai relativi contratti	
	esecutivi. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi	
	contrattuali da parte della Società, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna	
	formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e	
	delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti. La società	
	ha costituito, a garanzia degli adempimenti relativi a ciascun lotto, apposite	
	garanzie di esecuzione. Precisamente:	
	per il lotto 1 è stata costituita garanzia mediante polizza n. 0521409829 per	
	un importo pari ad € 52.429,10;	
	per il lotto 2 è stata costituita garanzia mediante polizza n. 0521409830 per	
	un importo pari ad € 52.617,60;	
	13	

	per il lotto 3 è stata costituita garanzia mediante polizza n. 0521409831 per un importo pari ad € 47.546,90;	
	per il lotto 4 è stata costituita garanzia mediante polizza n. 0521409832 per un importo pari ad € 47.131,70.	
	Le suddette polizze sono state emesse dalla HDI Assicurazioni SpA in data 15.09.2016.	
	Avendo costituito cauzioni definitive per importi parziali –e quindi inferiori- rispetto a quelli previsti ai sensi dell’art. 113 del Codice, La Società si impegna ad integrare le suddette cauzioni ed a far pervenire idonee polizze fideiussorie all’Ufficio Gare e Contenzioso dell’Agenzia entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula. In caso di mancato reintegro degli importi sopra riportati, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.	
	Qualora l’ammontare della/e garanzia/e dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere prontamente al reintegro. entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione dell’agenzia	
	Art. 9 – Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione	
	Per la fornitura di cui al presente contratto, le Parti fissano un corrispettivo massimale globale di	
	€ 1.010.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 1	
	€ 1.015.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 2	
	€ 906.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 3	
	€ 909.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 4.	
	Nell’ambito di ciascun lotto la spesa non potrà eccedere gli importi massimali parziali relativi ad ogni Direzione, come di seguito indicati:	
	14	

	lotto 1	
	DR Piemonte: € 275.000,00 - DR Valle d'Aosta: € 20.000,00	
	DR Lombardia: € 680.000,00 - DP Bolzano: € 9.000,00	
	DP Trento: € 26.000,00	
	lotto 2	
	DR Friuli Venezia Giulia: € 88.000,00 - DR Veneto: € 310.000,00	
	DR Emilia Romagna: € 124.000,00 - DR Marche: € 153.000,00	
	DR Toscana: € 340.000,00	
	lotto 3	
	DR Abruzzo: € 118.000,00 - DR Basilicata: € 34.000,00	
	DR Campania: € 365.000,00 - DR Lazio: € 179.000,00	
	DR Molise: € 36.000,00 - DR Umbria: € 98.000,00	
	Direzioni Centrali: € 76.000,00	
	lotto 4	
	DR Calabria: € 162.000,00 - DR Puglia: € 265.000,00	
	DR Sardegna: € 132.000,00 - DR Sicilia: € 350.000,00	
	I corrispettivi unitari sono indicati nell'offerta economica che viene qui	
	integralmente recepita:	
	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PREZZI UNITARI
	<i>Lotto 1</i>	
	toner orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 52,96
	toner orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 69,20
	toner orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 48,80
	toner orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 90,00
	drum orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,97
	15	

	toner orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 53,01
	drum orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 85,20
	toner orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 31,50
	toner orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 57,73
	toner orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 45,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. nero (c. 9.500)	€ 60,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. ciano (c. 9.000)	€ 60,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. magenta (c. 9.000)	€ 60,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. giallo (c. 9.000)	€ 60,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 70,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 63,20
	toner orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 48,00
	toner non orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 13,93
	toner non orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 26,53
	toner non orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 15,78
	toner non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 28,32
	drum non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,99
	toner non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 11,68
	drum non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 14,20
	toner non orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 11,09
	toner non orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 23,15
	toner non orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 13,43
	16	

	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. nero (c. 9.500)	€ 34,19
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. ciano (c. 9.000)	€ 34,19
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. magenta (c. 9.000)	€ 34,19
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. giallo (c. 9.000)	€ 34,19
	toner non orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 18,95
	toner non orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 13,91
	Lotto 2	
	toner orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 52,96
	toner orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 69,20
	toner orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 48,80
	toner orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 90,00
	drum orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,97
	toner orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 53,01
	drum orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 85,20
	toner orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 31,50
	toner orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 57,73
	toner orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 45,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. nero (c. 9.500)	€ 60,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. ciano (c. 9.000)	€ 60,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. magenta (c. 9.000)	€ 60,00
	toner orig. per epson aculaser c3800dn col. giallo (c. 9.000)	€ 60,00
	17	

	toner orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 70,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 63,20
	toner orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 48,00
	toner non orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 13,93
	toner non orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 26,53
	toner non orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 15,78
	toner non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 28,32
	drum non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,99
	toner non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 11,68
	drum non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 14,20
	toner non orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 11,09
	toner non orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 23,15
	toner non orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 13,43
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. nero (c. 9.500)	€ 34,19
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. ciano (c. 9.000)	€ 34,19
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. magenta (c. 9.000)	€ 34,19
	toner non orig. per epson aculaser c3800dn col. giallo (c. 9.000)	€ 34,19
	toner non orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 18,95

	toner non orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 13,91
	<i>Lotto 3</i>	
	toner orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 52,96
	toner orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 69,20
	toner orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 48,80
	toner orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 90,00
	drum orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,97
	toner orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 53,01
	drum orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 85,20
	toner orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 31,50
	toner orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 57,73
	toner orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 45,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 70,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 63,20
	toner orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 48,00
	toner non orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 13,93
	toner non orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 26,53
	toner non orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 15,78
	toner non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 28,32
	drum non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,99
	toner non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 11,68
	drum non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 14,20
	19	

	toner non orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 11,09
	toner non orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 23,15
	toner non orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 13,43
	toner non orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 18,95
	toner non orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 13,91
	<i>Lotto 4</i>	
	toner orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 52,96
	toner orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 69,20
	toner orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 48,80
	toner orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 90,00
	drum orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,97
	toner orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 53,01
	drum orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 85,20
	toner orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 31,50
	toner orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 57,73
	toner orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 45,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 70,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 101,00
	toner orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 63,20
	20	

	toner orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 48,00
	toner non orig. per kyocera fs-3920 dn (c. 15.000)	€ 13,93
	toner non orig. per kyocera fs-4300 dn (c. 25.000)	€ 26,53
	toner non orig. per samsung ml 3310 nd (c. 5.000)	€ 15,78
	toner non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 20.000)	€ 28,32
	drum non orig. per samsung ml 5010 nd (c. 60.000)	€ 53,99
	toner non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 7.000)	€ 11,68
	drum non orig. per brother hl 5240 hl 5250 - (c. 25.000)	€ 14,20
	toner non orig. per lexmark e352dn - (c. 9.000)	€ 11,09
	toner non orig. per lexmark t630/t632/t634 - (c. 21.000)	€ 23,15
	toner non orig. per samsung ml 3471 nd (c. 10.000)	€ 13,43
	toner non orig. per lexmark c736dn col. nero - (c. 12.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. ciano - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. magenta - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per lexmark c736dn col. giallo - (c. 10.000)	€ 26,99
	toner non orig. per samsung scx-5637fr (c. 10.000)	€ 18,95
	toner non orig. per samsung scx-5835fn (c. 10.000)	€ 13,91.
	Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.	
	I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture.	
	L'Agenzia, a seguito della completa effettuazione di ogni ordinativo di fornitura e dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture	
	21	

destinatario, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art. 19 del presente contratto.

La Società ha fornito il seguente indirizzo di posta elettronica d.montefusco@rcmitalia.it al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto.

La fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo e/o ordinativo di fornitura, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice *IPA* della Direzione Regionale di pertinenza. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.

L'importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società.

Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti imputabile alla
Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.Lgs.

	9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori	
	qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.	
	La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e	
	compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime,	
	costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da	
	parte dell’Agenzia.	
	Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 %	
	(zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di	
	liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo	
	rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario,	
	tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di	
	quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.	
	Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola l’Agenzia alla	
	richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto	
	al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.	
	La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto	
	conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel	
	Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e nei relativi	
	allegati. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il	
	diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di	
	diritto dell’ Accordo quadro – anche parzialmente, ossia per singolo lotto	
	e/o per singola Direzione - e/o del contratto esecutivo, ai sensi dell’art. 1456	
	c.c.	
	Art. 10- Controlli e verifiche	
	23	

	L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Si applica, in ogni caso, l'art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.	
	Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel Capitolato. La Società accetta espressamente che l'Agenzia possa procedere a tutte le verifiche del rispetto delle garanzie richieste ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del Capitolato, addebitando l'eventuale costo della verifica alla Società stessa.	
	I controlli e le verifiche sulla corrispondenza dei quantitativi consegnati con quelli indicati nelle bolle di consegna verranno eseguiti presso i locali dove è avvenuta la consegna, da parte di dipendenti dell'Agenzia appositamente incaricati. Le verifiche di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del Capitolato potranno essere effettuate presso enti e organismi riconosciuti.	
	Attesa l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto della consegna, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità della merce fornita, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè, quando all'atto di apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.	
	L'Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione con spese a carico della Società.	
	Alle operazioni di controllo, la Società può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti della Società sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati del controllo e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.	
	24	

	Delle operazioni di controllo, sarà redatto specifico verbale, firmato dagli	
	esecutori e, se presenti, dagli incaricati della Società.	
	Sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, sarà possibile:	
	- accettare i prodotti;	
	- rifiutare in tutto o in parte i prodotti.	
	Il regolare collaudo non esonera la Società da responsabilità per danni o	
	malfunzionamento delle apparecchiature dovute al materiale fornito. In tali	
	casi la Società sarà invitata dall'Agenzia ad assistere, a mezzo dei suoi	
	rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.	
	Saranno rifiutate le forniture che risultino difettose o, in qualsiasi modo, non	
	rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonee all'uso, per	
	incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.	
	Gli articoli che non risulteranno perfettamente corrispondenti alle	
	caratteristiche specificate, per i quali si verificassero, anche in sede	
	successiva alla consegna:	
	- difformità di carattere qualitativo: differente marca, modello tra	
	prodotti richiesti e prodotti consegnati oppure prodotti difettosi;	
	- difformità di carattere quantitativo: differenze in eccesso o difetto;	
	- assenza di schede di sicurezza;	
	saranno protestati, anche a mezzo e-mail, e non accettati, con invito a	
	sostituirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorsi i quali, l'Agenzia potrà	
	acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente,	
	trattenendola sui crediti della Società.	
	Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la	
	sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per	
	25	

	ritardi. Le spese per la sostituzione sono a totale carico della Società, ivi	
	comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e	
	conseguente. La Società dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o	
	in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione della	
	Società stessa, senza alcuna responsabilità da parte dell'Agenzia per	
	ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.	
	Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in	
	carico del materiale da parte dell'Agenzia non esonerano la Società da	
	eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti	
	che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che vengano	
	accertati entro i termini di validità di utilizzo comunque non inferiori a	
	dodici mesi. La Società, in tal caso, si impegna a propria cura e spese ad	
	eliminare i difetti e le difformità entro sette giorni lavorativi dalla data della	
	comunicazione.	
	L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in	
	oggetto secondo la disciplina di cui all'art. 1456 c.c, qualora la Società	
	consegna prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità	
	superiore a cinque.	
	L'Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del	
	contratto secondo la disciplina di cui all'art.1456 c.c., nel caso in cui la	
	Società consegna prodotti privi di marca.	
	Art. 11 – Penali e recesso	
	Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della	
	fornitura, l'Agenzia avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni	
	giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all'1‰ (uno	
	26	

per mille) dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto normativo e/o i singoli contratti esecutivi potranno essere risolti unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le Parti concordemente stabiliscono, inoltre, che al presente contratto normativo e ai contratti esecutivi si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e degli interessi del compratore.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

L'Agenzia si riserva la facoltà, valutata nei primi quattro mesi dalla stipula, la qualità della fornitura, di recedere dal presente contratto normativo e/o dai Contratti Esecutivi successivamente sottoscritti a proprio insindacabile giudizio qualora giudichi che la fornitura non sia stata svolta in maniera soddisfacente, dandone semplice comunicazione scritta alla Società. Decorsi quattro mesi dalla stipula l'Agenzia ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di un mese.

L'Agenzia si riserva, altresì, in entrambi i casi sopra descritti, la facoltà di recedere parzialmente, ossia limitatamente ad alcune Direzioni cui il presente Accordo si riferisce.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente (ossia limitatamente ad un singolo lotto e/o ad una singola Direzione), in ogni momento l'Accordo quadro e/o quello esecutivo qualora accerti l'incapacità della Società Fornitrice di eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell'eseguirla.

La Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:

a) frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura; **b)** stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; **c)** manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; **e)** sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; **f)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; **g)** mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.8.2010 n 136; **h)** emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle

pubbliche gare di cui all'art.38 del Codice; i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 – Subappalto

Non essendo stato dichiarato in sede di domanda di partecipazione, è fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e

spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l'accordo e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 15 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del Codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: **a)** il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia; **b)** l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

In caso di notificazione della cessione l'Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione

potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8.10.2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "*Allegato A*" unito alla circolare medesima.

Art. 16 –Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 17 – Riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Società è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 18– Disposizioni antimafia e anticorruzione

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13.8.2010, n. 136, ed al Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii. In particolare, la Società garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011, e s.m.i., non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, del Piano Nazionale

	Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione adottato dall'Agenzia di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex	
	dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
	per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.	
	Art. 19 –Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi	
	dell'art. 3, Legge 13.8.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti	
	bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3,	
	comma 7, della citata Legge, la Società dichiara che i conti dedicati sono i	
	seguenti: Banco di Napoli – Agenzia 12	
	IBAN: IT66T0101003412000027005656	
	Banca di Credito Cooperativo di Napoli	
	IBAN: it23b07110034000000000000673	
	Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:	
	Marcello D'Angelo - codice fiscale DNGMCL70C08F839W.	
	La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni	
	eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti	
	autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire	
	nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di	
	nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna,	
	altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di	
	verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9,	
	33	

	Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione	
	all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia	
	di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 20 - Tutela dei dati personali	
	I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto esecutivo	
	saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della	
	Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,	
	esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.	
	Art. 21 –Domicilio legale	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il	
	proprio domicilio come segue:	
	- la Società: Via Paolo Borsellino 123 – 80025 Casandrino (Napoli)	
	- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e	
	Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Via Giorgione, 159 – 00147	
	Roma.	
	Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto	
	deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.	
	Art. 22 –Foro competente	
	Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante	
	dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro	
	competente sia esclusivamente quello di Roma.	
	Art. 23 –Comunicazioni e contestazioni	
	Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al	
	presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di	
	34	

posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: rcmitalia@pec.it.

Art. 24 –Spese

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, la Società in data 22.09.2016 ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia, il rimborso delle spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, pari ad € 3.142,28.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all' Art. 2 (durata del contratto), Art. 8 (Responsabilità civile e cauzione), Art. 11 (Penali e recesso), Art. 12 (Risoluzione del contratto), Art. 14 (Divieto di cessione del contratto), art. 15 (Cessione del credito), art. 16 (Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice), Art. 17 (Riservatezza), Art. 18 (Disposizioni antimafia e anticorruzione), Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Foro competente), Art. 23 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 24 (Spese) del presente accordo. I comparenti mi

chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47^{ter}, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa trentasei pagine di trentasei mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.



Settore Logistica e Fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso

Allegato 137a
Copia conforme all'originale ai miei atti
L'UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE
Dott.ssa Graziella Speranza

Roma, data del protocollo

Al dott. Francesco Vasta
Settore Logistica e Fornitori
della Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo

OGGETTO: *Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell'Agenzia delle Entrate – Conferimento di delega per la sottoscrizione del contratto d'appalto*

Con riferimento alla procedura in oggetto, relativa all'affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell'Agenzia delle Entrate, lo scrivente

DELEGA

Il dott. Francesco Vasta del Settore Logistica e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, a sottoscrivere, in nome e per conto dello scrivente delegante, il contratto d'appalto relativo alla fornitura in oggetto, con la RCM Italia Srl con sede legale Casandrino (Napoli) alla Via Borsellino, 123 –partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06736060630.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuseppe Telesca*

Firmato digitalmente

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*